

Ordinanza
sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale
federale, del Tribunale amministrativo federale e del
Tribunale federale dei brevetti
(OPersT)¹

del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

- a.³ del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
- b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.⁴

² Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001⁵ sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 22 novembre 2017⁶ sulla protezione dei dati personali del personale federale.⁷

³ Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.⁸

RU 2003 3669

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

² RS 172.220.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

⁵ RS 172.220.111.3

⁶ RS 172.220.111.4

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 8 all'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

Art. 2⁹ Politica del personale

¹ Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

² Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

Art. 3¹⁰ Resoconto

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.

Art. 4 Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

Art. 5 Periodo di prova

¹ Il periodo di prova è di tre mesi.¹¹

² Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

³ Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers¹² si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

Art. 6¹³ Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

¹² RS 172.220.111.3

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

Art. 7¹⁴ Valutazione della funzione

¹ Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers¹⁵ e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l'Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

² Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

Art. 8¹⁶ Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 9¹⁷ Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.

Art. 10 Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

¹⁵ RS 172.220.111.3

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

Art. 11¹⁸ Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers¹⁹ non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

Art. 12²⁰**Art. 13** Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

Art. 13a²¹ Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

¹ In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

² Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

³ Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers²².

Art. 14 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

² I numeri 6–8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

¹⁹ RS 172.220.111.3

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

²² RS 172.220.111.3

Allegato
(art. 13)

Modifica del diritto previgente

...²³

²³ Le mod. possono essere consultate alla RU **2003** 3669.

